



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Andrea BALDANZA	Presidente f.f.
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Luigi DI MARCO	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2019";



VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo;

VISTA la nota del 14 gennaio 2019, protocollo n. 81, del Comune di Castelvecchio Calvisio con la quale il sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 5 febbraio 2019, prot. n. 1262, del Consiglio regionale con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Castelvecchio Calvisio nelle more dell'insediamento del nuovo CAL;

VISTA l'ordinanza del 15 marzo 2019, n. 11, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 21 marzo 2019 in cui è stato disposto il rinvio della trattazione;

VISTE le ordinanze n. 12/2019, n. 13/2019, 14/2019 di convocazione della Sezione in Camera di consiglio, ed in particolare la n. 12/2019 del 22 marzo 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Marco VILLANI,

### FATTO

Il Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ha chiesto a questa Sezione di rendere il proprio parere in merito al compenso spettante al delegato per le parti comuni (amministratore di condominio, presidente di consorzio o procuratore speciale) ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 15 agosto 2009 n. 3803 e dell'art. 6, c. 4, dell'o.p.c.m. 23 marzo 2012, n. 4013, con riferimento alle attività di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma verificatosi il 6 aprile 2009 in provincia di L'Aquila.

Nella fattispecie la richiesta di parere si riferisce alla circostanza in cui le funzioni di delegato per le parti comuni ai sensi della normativa speciale in materia di ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009, siano svolte da iscritti alla gestione separata INPS ai sensi dell'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Comune richiama le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono succedute nel tempo del periodo emergenziale; in particolare: l'art. 8, c. 2, dell'o.p.c.m. n. 3803/2009, come modificato dall'o.p.c.m. n. 3817/2009 che dispone *"I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo"*; ed inoltre l'art. 6, c. 4, dell'o.p.c.m. n. 4013/2012, che successivamente ha disposto che *"I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituiti dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2009, n. 3917,*



*rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: 2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro; 1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro; 0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro; 0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001”.*

Il Comune richiama, inoltre, l'art. 2, c. 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che dispone per gli iscritti alla gestione separata, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente.

Il Comune chiede di sapere "se nell'importo compreso tra lo 0,2% ed il 2% della somma ammessa a contributo e destinato al pagamento (da parte dei privati beneficiari) del compenso agli amministratori di condominio, sia compresa anche la quota di oneri contributivi (2/3) a carico del committente per gli iscritti alla gestione separata ai sensi dell'art. 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 oppure se questa quota sia da intendersi aggiuntiva all'importo del compenso come determinato dalle o.p.c.m. n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 4013 del 23 marzo 2012, cioè aggiuntiva dallo 0,2 al 2% della somma ammessa a contributo. Ed inoltre, se è da ritenersi aggiuntiva, se essa debba gravare sul contributo concesso dal Comune per le riparazioni post sisma e quindi sulle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione oppure se debba gravare sui privati beneficiari del contributo (committenti) dovendo la spesa per i compensi spettanti agli amministratori di condominio mantenersi nel limite massimo complessivo di cui all'art.6, c. 4, dell'o.p.c.m. n. 4013/2012”.

### **IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'**

Il quesito proposto deve ritenersi ammissibile, in quanto presentato al Consiglio delle Autonomie Locali dal legale rappresentante dell'ente (il Sindaco del Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ) ed inerente ad una questione di contabilità pubblica, nei termini di seguito delimitati.

### **NEL MERITO**

Il quadro normativo di gestione ordinaria, delineato dal Legislatore con il citato d.l. n. 83/2012 prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere (USRC) che, ai sensi dell'art. 67 ter del citato d.l. n. 83/2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, svolge un ruolo ben definito nell'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 attribuisce all'USRC il potere di regolamentare con propri decreti il riconoscimento dei contributi.

Il decreto USRC 6 febbraio 2014, n. 1, reca le disposizioni inerenti il contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del cratere ed all'art. 8, c. 6,



prevede il riconoscimento del compenso spettante all'amministratore, al rappresentante per le parti comuni, al Presidente di Consorzio, al Procuratore speciale, calcolato secondo le modalità di cui all'o.p.c.m. n. 4013/2012, titolo III, art. 6, c. 4.

Sul valore ammissibile a contributo si calcola il compenso dell'amministratore di cui all'art. 6 c. 4 dell'o.p.c.m. 4013/2012 secondo scaglioni progressivi (2% fino a € 1.000.000; 1% da € 1.000.001 ad € 5.000.000; etc.).

Rispetto al contributo concedibile per lavori (art. 7), anche le spese tecniche e le spese di indagine geologica sono voci aggiuntive di cui all'art. 8 (così come il contributo per l'amministratore).

Il compenso dell'amministratore nella quota massima del 2% deve intendersi come il corrispettivo lordo ammesso a finanziamento, comprensivo degli oneri previsti per legge. Il termine compenso, infatti, deve intendersi onnicomprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali, integrando gli **stessi** delle somme di denaro versate per finanziare le prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali a cui i lavoratori hanno diritto. Si tratta, infatti, dei "premi" che debbono essere versati perché il lavoratore possa ricevere le prestazioni fornite dagli enti previdenziali.

Tale importo trova copertura nel **contributo** concesso con le risorse pubbliche vincolate, trasferite dallo Stato e destinate alla ricostruzione post sisma. Il compenso lordo, nelle sue diverse componenti, deve - quindi - trovare riscontro fra le voci aggiuntive, come previsto dalla norma, da sommare al "*contributo concedibile per lavori*" (artt. 7 e 8 decreto USRC n. 1/2014). Si escludono, pertanto, riflessi di diversa natura sul bilancio e sugli equilibri finanziari ed economici del Comune



Alla luce di quanto espresso, si ritiene assorbita l'ultima parte del quesito.

#### **P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ).

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Castelvechio Calvisio (AQ) nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e, per quanto di competenza, all'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019.



Il Magistrato relatore

Marco VILLANI

Il Presidente f.f.

Andrea BALDANZA

Depositata in segreteria il **28 MAR. 2019**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Loirella GIAMMARRIA